

Prot. N°  
Reg. Contr.

## CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tra

Il prof. Sabino Lafasciano, nato a Bari il 30/08/1955, Dirigente Scolastico pro-tempore dell'**Istituto Tecnico Tecnologico Statale per il Commercio – per Geometri – per il Turismo “Gaetano Salvemini”** con sede in Molfetta alla Via Ten. Angelo Lusito n. 94 codice fiscale n. 80011200724, di seguito denominato “Istituto”

e

il **Comune di Molfetta**, codice fiscale/partita IVA 00306180720, nella persona del Dirigente Corrieri Domenico nato a Molfetta il 26/10/1953 e domiciliato per la carica presso la sede comunale di via Carnicella ,di seguito denominato “soggetto ospitante”

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

Si conviene quanto segue:

### Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e D.M. 25Marzo 1998 n°142 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alunni in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997. L'attività di stage è rivolta ad alunni di classe quarta/quinta e verrà svolta nel periodo , specificato nel progetto formativo di ciascun alunno, concordato con il competente referente comunale.

Le parti convengono che il soggetto ospitante svolga gratuitamente l'attività di tirocinio di formazione ed orientamento.

### Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività di formazione ed orientamento sono seguite e verificate da un docente tutor designato dall'Istituto in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- ✓ il nominativo del tirocinante e i dati identificativi;
- ✓ i nominativi del docente tutor e del tutor aziendale e responsabile aziendale;
- ✓ gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- ✓ le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

**Istituto Tecnico Tecnologico Statale per il Commercio – per Geometri – per il Turismo “Gaetano Salvemini”**

- ✓ gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile

#### Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- ✓ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ✓ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Art. 4

L'Ente ospitante può decidere, in piena autonomia le modalità di attribuzione della sede di tirocinio e il numero dei tirocinanti da accogliere nei periodi previsti, nel rispetto dei limiti previsti dal D.M. N°142/98 art.1. comma 3.

#### Art. 5

L'Istituto assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente, durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Istituto) e all'Istituto.

L'Istituto si impegna ai sensi dell'art. 5 del D.M. N°142/98 a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, per tramite del soggetto ospitante, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 6

L'Istituto fa presente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali forniti al soggetto ospitante dovranno essere trattati nel rispetto della vigente normativa.

#### Art. 7

Le eventuali controversie saranno risolte dall'autorità giurisdizionale, senza possibilità di adire il giudizio arbitrale. Il Foro competente è quello sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

#### Art. 8

La presente Convenzione che decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra e confermata consensualmente di anno in anno.

#### Art.9

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia a quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Molfetta, li .....

Comune di Molfetta  
Il Dirigente Settore Affari Generali  
Dott. Domenico Corrieri

Istituto Tecnico Tecnologico Statale  
per il Commercio – per Geometri – per il turismo  
“Gaetano Salvemini”  
Prof. Sabino Lafasciano

**Istituto Tecnico Tecnologico Statale per il Commercio – per Geometri – per il Turismo “Gaetano Salvemini”**

Via Ten. Lusito, 94 MOLFETTA 70056 (BA) tel./fax 080.334.46.16 - 080.335.43.52  
C.M. BATD04000G - C.F. 80011200724  
e-mail [batd04000g@istruzione.it](mailto:batd04000g@istruzione.it) - <http://www.itcg-salvemini.it>